



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

09/2012

FEBBRAIO/5/2012(*)

22 Febbraio 2012

**LA STAGIONE DELLE
DICHIARAZIONI FISCALI HA
UFFICIALMENTE INIZIO IL 29
FEBBRAIO PROSSIMO.
COME OGNI ANNO IL BATTESIMO
RIGUARDA LA COMPILAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE
DEI DATI IVA.**

**DA QUEST'ANNO ANCHE CHI E' A
DEBITO DI IMPOSTA PUO' EVITARE
L'ADEMPIMENTO ANTICIPANDO LA**

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA SCOLLEGATA DA UNICO.

Molti si chiedono quale sia il motivo di una Comunicazione dati con un contenuto sintetico che ha tutta l'aria di un seccante adempimento al quale ottemperare "anzitempo", rispetto alla Dichiarazione annuale Iva.

Molti sanno, però, che dapprima la **direttiva CEE n° 77/388 del 17 maggio 1977** e successivamente la n° **112/CE del 11 dicembre 2006, art. 252 - par.1**, hanno disposto che **il termine per la presentazione della dichiarazione IVA**, stabilito dai singoli Stati, **non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.**

Per questo, **la comunicazione annuale dei dati Iva ha la funzione di fornire** all'amministrazione finanziaria i **dati IVA sintetici** relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiranno anche una prima base di calcolo **per la determinazione delle "risorse proprie" che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.**

Poiché, **il periodo d'imposta si conclude il 31 dicembre di ogni anno ed i termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale**, sia in forma autonoma che unificata, sono fissati, dalla legislazione interna, entro termini **ben più ampi** (*id: in via telematica*, unitamente al modello unico, **entro il 30 Settembre**), **non soddisfano tale condizione.**

Pertanto, l'articolo 9 del DPR 435/2001, modificato dall'art. 10 del **D.L. n°78/2009**, ha previsto che *"fermi restando gli obblighi previsti ... relativamente alla dichiarazione unificata ealla dichiarazione IVA annuale e ferma restando la valenza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, **il contribuente presenta in via telematica..., entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati***

relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno precedente...".

Tale obbligo decorre dal periodo d'imposta 2002.

La Circolare n° 6/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo esaustivo che **la natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.**

Attraverso la comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita dal legislatore a tale adempimento, **comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997** in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della Comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti **comporta, invece, l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 Euro)**, senza possibilità di rettifica o di integrazione (id: eventuali errori possono essere corretti solo in sede di presentazione della Dichiarazione annuale).

Circa il contenuto della Comunicazione, devono risultare le seguenti informazioni:

- 1. Ammontare delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno di imposta al netto dell'Iva;***
- 2. Ammontare delle operazioni intracomunitarie;***
- 3. Ammontare delle operazioni esenti;***

4. Ammontare delle operazioni non imponibili;

5. Ammontare imponibile e della relativa imposta delle importazioni di oro, argento e rottami effettuate senza pagamento dell'iva in dogana;

6. Ammontare totale dell'imposta esigibile e detratta, senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

Soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione dati **sono tutti i titolari di partita IVA esercenti attività di impresa o di arti e professioni**, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA.

Sono invece **esonerati**:

- ***le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno di imposta un volume d'affari uguale o inferiore a euro 25.000,00#, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;***
- ***i contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti;***
- ***gli agricoltori in regime di esonero;***
- ***i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, sesto comma, DPR 633/72;***
- ***l'imprenditore individuale con affitto dell'unica azienda;***
- ***lo Stato e gli Enti pubblici;***
- ***i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;***
- ***i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-quinquies DEL dpr 633/72 (in quanto esonerati dagli obblighi IVA) e cioè gli operatori non comunitari che esercitano attività di e-commerce e che effettuano servizi nei confronti di committenti non soggetti***

passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE;

- ***i contribuenti minimi di cui all'art.1, commi da 96 a 117, Legge 244/2007.***

A decorrere dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2009, è prevista **un'ulteriore ipotesi di esonero**, contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8-bis dello stesso DPR n. 322 del 1998 (introdotto dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78), che riguarda **i contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma** entro il mese di febbraio a condizione che il credito, da questa risultante, venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso.

La previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati sarebbe perciò preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro **che riscontrano un conguaglio annuale a debito.**

Al fine di eliminare la disparità creatasi è stata pubblicata la **Circolare n. 1 del 25 gennaio 2012** con la quale, **l'Agenzia delle Entrate**, concede a **tutti i contribuenti**, indipendentemente dalla posizione creditoria **la possibilità di presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno, in tale ipotesi esonerando dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.**

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che **il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando** da tale data le somme dovute, **per un massimo di nove rate, maggiorando dello 0,33%** mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

E', pertanto, **preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.**

Come abbiamo avuto modo di precisare in apertura, è – dunque – iniziato il lungo e tortuoso cammino fiscale dell'anno 2012, un cammino che, ognuno di noi, si accinge a compiere con un compagno di viaggio in più: **il CPO di Napoli.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN